



COMUNE DI
MELITO DI NAPOLI

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI –

Quadro Normativo:

Art. 1 – commi 611-614 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Dall'esame dei commi sopra riportati si rileva che la L. n. 190/2014 contiene un duplice vincolo di risultato a carico delle Pubbliche Amministrazioni:

- la riduzione delle partecipazioni entro il 31.12.2015 con il conseguente risparmio di spesa nella misura individuata nel piano di razionalizzazione;
- l'obbligo di rendicontare i risparmi attraverso una relazione sui risultati conseguiti, da predisporre entro il 31.03.2016, da inoltrare alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet dell'Ente.

La competenza in materia è affidata, per i Comuni, al Sindaco, vertice monocratico dell'Amministrazione a cui spetta la responsabilità complessiva del processo, che coinvolge necessariamente gli organi gestionali e politici, sulla base delle rispettive competenze.

L'approvazione del piano di razionalizzazione, predisposto dal Responsabile del Servizio Partecipazioni con il coordinamento del Segretario Generale, è, tuttavia, di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il piano di razionalizzazione, corredato da una relazione tecnica, successivamente all'approvazione consiliare, deve essere inoltrato alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

La L. n. 190/2014 ha conservato espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali", nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'art. 1, commi dal 563 al 568, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- la disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Infatti, in caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi ed dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Melito Multiservizi s.p.a.

La Melito Multiservizi s.p.a. è la società, avente finalità istituzionale, nella quale il Comune di Melito di Napoli è socio di maggioranza con una partecipazione azionaria del 51% nel capitale sociale pari a € 395.486,79. L'altro socio, la SAGISERVICE s.r.l. con sede in Torre del Greco (NA), scelto mediante procedura di gara, detiene il 49% del capitale sociale.

L'attività della società Melito Multiservizi s.p.a. consiste nella gestione del servizio di igiene urbana.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, anche se attualmente sono presenti soltanto due componenti, essendo il terzo dimissionario.

In data 13.01.2015, dopo numerose richieste da parte di questo Ente, la società ha trasmesso a mezzo Pec il progetto di Bilancio e.f. 2013, nonché il bilancio infrannuale al 30.09.2014, che si allegano al presente piano.

Dalla documentazione trasmessa emerge una perdita di esercizio al 31.12.2013 pari a € 898.894,00, che a seguito della rettifica intervenuta durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 09.01.2015 è stata stimata pari a € 1.243.379,00.

Dal bilancio infrannuale al 30.09.2014 emerge una perdita di esercizio pari a € 1.967.216,39.

La perdita di esercizio, secondo quanto evidenziato dal Collegio sindacale e dalla società di revisione incaricata, è dovuta principalmente ad una contrazione di ricaviderivanti sia dalla gestione ordinaria che da quella straordinaria.

Rispetto agli esercizi precedenti i ricavi ordinari si sono ridotti a seguito del nuovo contratto stipulato con il Comune di Melito di Napoli, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 01.11.2013, contratto che prevede un corrispettivo più basso per i servizi prestati che, in base al piano industriale sottoscritto dalla società, avrebbe dovuto trovare parziale compensazione nei proventi derivanti dall'avvio della raccolta differenziata e da un contenimento generale dei costi di gestione.

In secondo luogo, dall'esame dei bilanci degli ultimi esercizi finanziari si evince anche una riduzione dei ricavi straordinari rappresentata principalmente dalla interruzione della pratica del ribaltamento dei costi sostenuti durante l'emergenza rifiuti.

La situazione di difficoltà finanziaria della società ha determinato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti il mancato versamento di alcuni debiti tributari e previdenziali.

Il Comune di Melito di Napoli, socio di maggioranza, ha ritenuto di richiedere per il merito al Prof. Avv. Francesco Fimmanò e all'Avv. Luciano Imparato, professionisti ed esperti nel settore, incaricandoli di provvedere alla verifica della condizione economica, patrimoniale e finanziaria della società Melito Multiservizi s.p.a., per ciò che attiene ai rapporti di credito e debito nei riguardi del Comune, nonché all'eventuale definizione del percorso di dismissione della partecipazione societaria.

Il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e l'Avv. Luciano Imparato hanno rilevato nel parere reso in data 15.01.2015, che le perdite di esercizio come sopra indicate evidenziano la perdita integrale del capitale sociale pari a € 395.486,79, concretizzata già nell'esercizio 2013, circostanza questa che configura per gli amministratori l'obbligo di iscrivere immediatamente la causa di scioglimento della società nel registro delle imprese e di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Va sottolineato, infatti, che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha posto un vincolo di finanza pubblica, che la giurisprudenza ha sintetizzato

nell'espressione "divieto di soccorso finanziario", secondo il quale, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Dunque, è precluso alle Amministrazioni pubbliche "salvare" ad ogni costo le società che versano in situazioni di irrimediabile dissesto.

La particolare gravità dei dati contabili non evidenzia una mera perdita di esercizio, ma l'erosione del capitale sociale a partire dall'esercizio 2013.

Pertanto, non potendo procedersi alla ricapitalizzazione, non essendo tale scelta compatibile con i vincoli di bilancio dell'Ente, in assenza, peraltro, di un programma industriale predisposto dall'organo amministrativo della società che evidenzi le modalità attraverso le quali sia possibile assicurare la continuità aziendale, evitare la liquidazione, lo scioglimento e l'eventuale incapacienza, senza oneri e pregiudizi per l'Ente, l'unica scelta possibile è quella della liquidazione della società. Difatti, la valutazione del piano industriale e l'entità e l'effettività della ricapitalizzazione rappresentano elementi imprescindibili affinché il socio possa esprimersi, in maniera informata, in favore della deliberazione di azzeramento, ricostituzione e ripianamento delle perdite, dovendosi ritenere che, in caso contrario, il socio non possa che deliberare la liquidazione della società.

La causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, come le altre cause di scioglimento delle società di capitali, deve essere accertata e validata in una dichiarazione, che gli amministratori devono depositare senza indugio al registro delle imprese e da tale data di iscrizione, decorre la procedura di liquidazione; qualora lo stesso scioglimento viene deliberato dall'assemblea, la procedura di liquidazione decorre dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese.

Nel caso in cui gli amministratori non depositano presso il registro delle imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società, i singoli soci o i sindaci possono presentare un'istanza al Tribunale, che con decreto, anch'esso rigorosamente da iscriversi al registro delle imprese, accerterà il reale verificarsi della causa di scioglimento.

In data 29.01.2015 si è tenuta l'assemblea straordinaria della società Melito Multiservizi s.p.a. presso lo studio in Melito di Napoli del Notaio Luca Arnone, ma il Comune di Melito di Napoli, socio di maggioranza, a mezzo di suo rappresentante, ha chiesto un rinvio di cinque giorni, per poter documentarsi in merito alle materie poste in discussione.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 02.02.2015, nel prendere atto delle risultanze emergenti dal progetto di bilancio e.f. 2013 e dal bilancio infrannuale al 30.09.2014 della Melito Multiservizi s.p.a., ha dato mandato al Sindaco di non procedere all'approvazione in Assemblea del bilancio e.f. 2013, stabilendo, altresì, di porre in liquidazione la società, attesa l'impossibilità per il Comune di procedere alla ricapitalizzazione e di porre in essere i provvedimenti di ripianamento, alla luce delle persistenti difficoltà nel quadro della finanza pubblica locale.

In data 03.02.2015 si è tenuta una nuova assemblea straordinaria della società Melito Multiservizi spa presso lo studio del Notaio Luca Arnone, il quale ha rilevato che la documentazione prodotta dal Consiglio di Amministrazione risultava incompleta e non consentiva di deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, ovvero circa i provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Infatti, non vi erano le relazioni del Consiglio di Amministrazione e

del Collegio sindacale, da allegare al bilancio infrannuale 2014, ciò rappresentando una grave negligenza da parte degli organi societari che di fatto hanno impedito ai soci di assumere decisioni aventi il carattere dell'urgenza. Pertanto, è stato richiesto di predisporre in tempi brevi tutti i documenti occorrenti.

In assenza di ulteriore convocazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale, dell'assemblea per l'adozione degli urgenti provvedimenti sopra citati, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, nelle società per azioni è data la possibilità ai soci di richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per ottenere la convocazione medesima.

Pertanto, con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19.03.2015 l'Amministrazione ha deciso di ricorrere all'intervento in via sostitutiva del Tribunale, affinché questo, mediante l'emanazione di un decreto, provveda a convocare l'organo assembleare.

Infine, dal momento che il servizio oggetto dell'attività della società Melito Multiservizi spa è un servizio pubblico locale a rilevanza economica a rete, si rileva che è prevista l'adesione obbligatoria dei Comuni agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali entro due mesi dall'istituzione degli stessi da parte della Regione.

La Regione Campania con L.R. n. 5 del 24.01.2014, ad oggetto "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in Campania ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale.

Il Comune di Melito con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.05.2014 ha aderito all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 2.

L'identificazione di ambiti sovracomunali rappresenta una risposta in termini di economia di scala che non può essere raggiunta dal singolo Ente locale se il servizio è svolto su scala mono-comunale.

Società Acquedotti SCPA – società consortile per azioni

Il Comune di Melito di Napoli ha aderito alla società Acquedotti SCPA, società avente finalità istituzionale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 14.05.2002, come modificata con delibera commissariale n. 60 del 03.03.2003.

Con contratto Rep. n. 29220 del 28.03.2003, per rogito della dott.ssa Maria Rosaria Percuoco, notaio in Napoli, il Comune di Melito di Napoli ha acquistato n. 3.098 azioni della società Acquedotti SCPA.

Con atto pubblico Rep. n. 325/2003 del 30.04.2003 il Comune di Melito di Napoli ha affidato in concessione alla società Acquedotti SCPA, in esclusiva su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua potabile e delle acque reflue per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo.

L'ultimo bilancio approvato della società Acquedotti SCPA, che si allega al presente piano, corrisponde all'esercizio finanziario 2013 e riporta un incremento dei ricavi rispetto all'esercizio precedente - anno 2012 - di € 1.224.050. L'esercizio 2013 si chiude con un utile, al netto degli oneri finanziari, delle tasse e degli ammortamenti, di €235.501.

La Società si presenta, pertanto, in equilibrio sia patrimoniale che finanziario e non sono pendenti contenziosi legali.

Si conferma, dunque, la partecipazione del Comune di Melito di Napoli nella società Acquedotti SCPA, ritenuta indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con le attività e gli interventi dell'Ente locale sul territorio.